

# COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

**N. 39 del 29/12/2025**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF): APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco SINDACO NICOLO' GARAVELLI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GARAVELLI NICOLO'	SI	
2	PONZONI ELEONORA	SI	
3	NICOLINI REBECCA	SI	
4	KHURL NAVROOP	SI	
5	SCANACAPRA CLAUDIO	SI	
6	GHIGI PAOLO	SI	
7	GANDOLFI TANIA	SI	
8	ZANACCHI GIANLUCA	SI	
9	ROSSI FABIO		SI
10	RAINERI UMBERTO	SI	
11	CAPELLI MERILLE		SI

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale DR. ANGELO RIZZO.

Assessore Esterno:

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 29/12/2025

### OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF):  
APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2026

Relaziona sull'argomento il Sindaco

Interventi: Nessuno

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ...", e dall'altro che "... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ...".

Visto l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, che dispone che "... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ...";

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 29/12/2025

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 28/02/2025 con la quale è stata approvata l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2025, pari allo 0,65%;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Visto l'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 a mente del quale *"... Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, **entro il 15 aprile 2024**, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023 ..."*.

Considerato che il Comune non ha applica l'imposta sulla base degli scaglioni di reddito imponibile;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e nella relativa Nota di Aggiornamento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di non variare, per l'anno d'imposta 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale e la fascia d'esenzione vigente;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 29/12/2025

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti : Presenti: 9 – Favorevoli: 8 Contrari: 0 Astenuti: 1 RAINERI UMEBRTO

### **DELIBERA**

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno d'imposta 2026 l'aliquota unica dell'addizionale comunale in misura pari allo 0,65%, senza soglie di esenzione dall'imposta;
2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti : Presenti: 9 – Favorevoli: 8 Contrari: 0 Astenuti: 1 RAINERI UMEBRTO

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

# COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 29/12/2025

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF): APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2026

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 29.12.2025

IL RESPONSABILE DI AREA

NICOLO' GARAVELLI

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 29.12.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

NICOLO' GARAVELLI



# **COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI**

**PROVINCIA DI CREMONA**

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 39 del 29/12/2025**

**OGGETTO:**

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF): APPROVAZIONE  
ALIQUOTA PER L'ANNO 2026**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 31/12/2025 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 15/01/2026 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Addì 31/12/2025

**FIRMATO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DR. RIZZO ANGELO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

